



UNIONE EUROPEA



REGIONE CALABRIA

Assessorato Istruzione, Alta Formazione e Ricerca



REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Paolo BORSELLINO"

ad indirizzo musicale

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS)

Tel. 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R

www.icsantamariadelcedro.edu.it e-mail: csic83700r@istruzione.it pec: csic83700r@pec.istruzione.it

 <https://linktr.ee/lcpaoloborsellino> 

REGOLAMENTO UTILIZZO CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA

VISTO il DPR n 249 del 24.06.1998 "Statuto degli studenti e delle studentesse" e successive modificazioni intervenute con DPR 21.11.2007, n. 235.

PREMESSO che la scuola dell'autonomia è un'istituzione "che costruisce con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, responsabile e trasparente, nell'intento di venire incontro alla domanda sociale e di formazione nonché di sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali" (Circ. Ministeriale n. 371 del 02.09.1998),

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del "Codice in materia di protezione di dati personali".

VISTO il D.M. n. 30 del 15/03/2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";

VISTO il D.M. n. 104 del 30/11/2007 "Linee di indirizzo e chiarimenti sulla normativa vigente sull'uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche";

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni

VISTA la legge L. 71 del 29 maggio 2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo"

VISTA la circolare del Ministro Valditara Circ.0107190 del 19.12.22 e della nuova Circ. 5274 del 11.07.2024

PREMESSA

In linea con gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze digitali delle nuove generazioni,

e l'impiego e la diffusione anche nella scuola italiana delle Tecnologie della Comunicazione e dell'Informazione, anche il Piano Nazionale Scuola Digitale si compone di una serie integrata di azioni che si propongono di promuovere nuove pratiche di insegnamento, nuovi modelli di organizzazione scolastica, a supporto dell'insegnamento di qualità. Coerentemente con quanto previsto nel PNSD emanato dal MIUR, e con gli obiettivi del PNRR come illustrati nel Piano scuola 4.0 questo Istituto intende porsi i seguenti obiettivi:

- rafforzare il rapporto tra competenze didattiche e nuovi ambienti per l'apprendimento, fisici e digitali;
- utilizzare competenze e ambienti digitali per la promozione della lettura e dell'information literacy (pensiero critico);
- integrare i dispositivi digitali in dotazione all'Istituto con device e tecnologie degli studenti per attività di sviluppo e utilizzo di linguaggi e applicativi per la didattica e il pensiero computazionale.
- promuovere l'opportuna complementarietà tra utilizzo delle tecnologie digitali e abilità manuali, compresa la scrittura a mano, per favorire un pieno sviluppo delle competenze psico-motorie degli studenti.

Il seguente regolamento di Istituto è opportuno per definire in modo dettagliato le regole per l'utilizzo dei dispositivi digitali a scuola, al fine di prevenire i rischi che l'accesso alla rete internet dei dispositivi di proprietà della scuola o degli alunni espongono gli stessi ai rischi della sicurezza informatica sia interna che esterna, o diventino, peggio, strumenti coinvolti in fenomeni di cyberbullismo

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente al coordinatore e alla dirigenza, in particolare quando si tratta di episodi deprecabili, dove la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.

Art.1- Disposizioni generali

In virtù della circolare del Ministro Valditara Circ.0107190 del 19.12.22 e della nuova Circ. 5274 del 11.07.2024 l'uso non autorizzato dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1988). La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.

Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate da ciascuna istituzione scolastica autonoma all'interno del regolamento di istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile. Tali provvedimenti sono orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria della scuola, a favorire un corretto comportamento.

E' VIETATO l'utilizzo del telefono cellulare e dei dispositivi mobili durante le attività scolastiche del mattino e dei pomeriggi (compreso l'intervallo). Il divieto è così regolamentato:

1. È vietato l'utilizzo di dispositivi di telefonia mobile (smartphone), informatici o telematici di qualunque natura (es. orologi connessi con il cellulare) e di intrattenimento durante l'intero orario scolastico e in tutti i locali della scuola, nel rispetto di quanto sancito dal DPR n. 249/1998.
2. Il divieto di cui al presente comma si estende quindi a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.
3. È vietato l'uso di detti dispositivi per eseguire audio/video riprese di ambienti e persone all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili).
4. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e

persona/e, come la diffusione a terzi di dati sensibili quali numeri telefonici, si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.

5. Durante l'intero orario scolastico, gli studenti non utilizzano, senza preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente alcun dispositivo.

I telefoni cellulari vengono depositati, a cura degli studenti e sotto la vigilanza del docente, dalle ore 08.05 e fino al termine delle lezioni della classe negli appositi zainetti. Al termine delle lezioni, previa autorizzazione del docente di turno presente in aula, gli studenti prelevano il proprio cellulare.

Registrazione audio, video o fotografiche sono ammesse durante l'orario scolastico per particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica, previa autorizzazione dei genitori, rilasciata ad inizio anno.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto fanno appello alla collaborazione delle famiglie, affinché gli studenti si rendano conto che l'uso dei cellulari e di altri dispositivi durante le ore di lezione, oltre ad arrecare disturbo allo svolgimento delle attività didattiche, può indurli alla distrazione e alla deconcentrazione.

Per coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, cellulari si erogano le sanzioni ispirate al criterio di gradualità e alle finalità educative della scuola.

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Comportamento lesivo	Addebito	Organo competente
a) Utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico. Il telefono deve rimanere spento nello zaino; b) Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e interessate c) Raccogliere dati/immagini sul cellulare/telecamera/macchina fotografica ecc e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali etc, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione	Per tutte le mancanze indicate, annotazione sul registro elettronico sezione note che dovrà essere visionata dal genitore. L'apposito flag di lettura, corrisponde a firma di presa visione, che il docente deve verificare dal registro. Inoltre per la lettera a) se reiterato l'utilizzo indebito, come si desume dalle note comminate nel registro (almeno 4), la mancanza diventa gravissima e sanzionabile anche con	Consiglio di classe Consiglio di Istituto

	uno o più giorni di sospensione; • Per la lettera b) è prevista una sospensione con obbligo di frequenza dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni • Per la lettera c) è prevista una sospensione effettiva dalle lezioni fino a un massimo di 10 giorni con pena accessoria consistente nello svolgere attività di natura sociale, culturale ed in generale di comune utilità.	
--	---	--

Art. 2 - Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il registro elettronico e/o via e-mail)

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell'avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, telefonata con fonogramma).

Gli addebiti contestati si debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. Lo studente ha diritto, a richiesta, di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore di classe, congiuntamente. Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire:

1. a) l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
2. b) la rimessione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

E 'possibile che il contraddittorio a difesa venga disposto anche durante il consiglio di classe convocato per l'eventuale assunzione del provvedimento disciplinare.

Art. 3 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

1. La convocazione del Consiglio di Classe da parte del Dirigente Scolastico o suo sostituto deve avvenire entro il termine massimo di sette giorni dal contraddittorio.
2. Il contraddittorio a difesa può esser disposto anche nel corso del Consiglio di classe stesso.
3. La seduta del Consiglio di classe disciplinare è presieduta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore, quale suo delegato.
4. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l'astensione, tranne nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo coinvolto nel procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista comunque un conflitto di interessi, nel qual caso l'astensione è obbligatoria.
5. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Nella delibera del provvedimento, deve essere specificata la motivazione che ha portato alla sanzione, la decorrenza, la durata e la modalità di applicazione della sanzione:

- Sospensione con obbligo di frequenza.
- Sospensione effettiva, senza obbligo di frequenza.
- Attività di natura sociale, culturale ed in generale di comune utilità all'interno dell'Istituto o presso Enti esterni convenzionati che operano nel sociale-educativo.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

La sanzione, deliberata dal Consiglio di Classe, produrrà effetti sul voto di condotta dello studente.

Art. 4- effetti della sanzione-

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo.

In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

Art. 5-alunni trasferiti-sanzioni da scontare-

Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

Art. 6 - Impugnazioni

Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta

Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola. L'Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

Per l'organo di garanzia si rimanda all'allegato 5 del Regolamento di Istituto.

DEROGHE

7- autorizzazione all'utilizzo dei cellulari per casi comprovati- deroghe

Per dichiarate e motivate ragioni (ad esempio: necessità di salute - monitoraggi glicemici) i genitori possono fare richiesta al Dirigente Scolastico, tramite apposito modulo (allegato al presente regolamento), di detenzioni del cellulare a scuola da parte del/della proprio/propria figlio/a. Gli alunni, in possesso del cellulare in quanto autorizzati, su motivata richiesta del genitore al Dirigente Scolastico, possono utilizzarlo limitatamente per le attività di cui alla deroga concessa. In ogni caso il cellulare non va tenuto sul banco. I docenti della classe vengono informati, tramite R.E., circa gli alunni autorizzati e la motivazione della deroga concessa. L'eventuale autorizzazione a tenere il cellulare a scuola non implica la conseguente responsabilità da parte dell'Istituzione Scolastica per eventuali smarrimenti, furti o rotture. Pertanto i genitori risponderanno personalmente nel caso in cui dovessero verificarsi le situazioni sopra menzionate (smarrimenti, furti o rotture), in quanto non addebitabili all'istituzione scolastica che prevede la comunicazione con l'esterno attraverso i propri uffici di segreteria.

Disposizione finale

8-utilizzo cellulari a scopo didattico

Nelle scuole primarie e secondarie, i docenti conformemente al piano educativo individualizzato, possono autorizzare l'uso dei cellulari o altri dispositivi mobili per attività didattiche solo nei confronti di studenti con disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento. Seguono gli allegati

All. 1

**AI DIRIGENTE SCOLASTICO
dell' IC "Paolo Borsellino"
Via Lavinium snc
SANTA MARIA DEL CEDRO**

Oggetto: richiesta autorizzazione per la detenzione e utilizzo telefono cellulare a scuola

Il/La sottoscritto/a genitore dell'alunno/a della classe sez. _____ del plesso

CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a sia autorizzato a portare con sé all'interno dell'edificio scolastico ed a utilizzare il telefono cellulare per il/i seguente/i motivo/i:

DICHIARA

- di conoscere le disposizioni previste dal "REGOLAMENTO USO DEI TELEFONI CELLULARI E DISPOSITIVI MOBILI NELLA SCUOLA" dell'Istituto "Paolo Borsellino" visionato sul Sito Web della Scuola, nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali - Norme e Regolamenti;
- di essere consapevole e di aver informato il/la proprio/a figlio/a che il telefono cellulare andrà rigorosamente utilizzato solo per la finalità richiesta.

Santa Maria del Cedro lì,

FIRMA DEL GENITORE

RISERVATO ALLA DIRIGENZA

Viste le motivazioni addotte e le garanzie date dal genitore, si autorizza l'alunno/a _____ frequentante la classe sez. _____ ad utilizzare il telefono cellulare, limitatamente alle motivazioni che hanno determinato la concessione della deroga.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Patrizia GRANATO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93